

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO****La Corte di Appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto - Sezione Unica Civile –**  
composta dai magistrati:

- 1) Dott. Pietro GENOVIVA -Presidente
  - 2) Dott. Ettore SCISCI - Consigliere relatore
  - 3) Dott. Franco MAREA- Consigliere
- ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile in grado d'appello iscritta al N. omissis del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2015, riservata per la decisione all'udienza del 20/3/2019, vertente

**T R A**

BANCA

- APPELLANTE -

**E**

MUTUATARIA

- APPELLATA -

I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da verbale d'udienza del 20/3/2019.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con precetto notificato il 15/1/2014 la BANCA, premesso che sulla base di contratti del 25/9/1996 e 23/6/1998 ---con cui l'Istituto bancario aveva concesso alla MUTUATARIA un mutuo fondiario di attuali €929.622,41 era creditrice alla data del 21/11/2013 della complessiva somma di € 533.830,11 (di cui € 533.169,71 per rate scadute ed interessi di mora) ne intimava il pagamento. La MUTUATARIA proponeva opposizione avverso il precetto eccependo, nel merito: l'inesistenza di titolo esecutivo; l'indeterminabilità del tasso degli interessi; l'usurarietà del tasso di interesse pattuito inizialmente; il collegamento tra i contratti di mutuo ed un derivato Swap IRS che aveva determinato una perdita elevatissima; l'illegittimità del piano di ammortamento c.d. "alla francese".

Chiedeva, nel merito, declaratoria di inesistenza di proprio debito per Interessi e condanna della BANCA alla restituzione di quanto versato per interessi, spese ed oneri. BANCA contestava analiticamente la fondatezza dell'opposizione, chiedendone il rigetto. Espletata complessa C.T.U. tecnico/contabile, il Tribunale con sentenza n omissis del 4/11/2015 - evidenziava l'infondatezza delle eccezioni concernenti mancanza di valida procura in favore del legale della BANCA, inesistenza del titolo esecutivo ed indeterminabilità del tasso degli interessi (sia corrispettivi che moratori); riteneva insussistente l'usurarietà in relazione al mutuo del 1996; osservava che, in concreto, il credito vantato dalla BANCA derivava dal contratto del 1998 e doversi procedere a sommatoria del tasso degli interessi corrispettivi con quello dei moratori, rilevando - sulla base della C.T.U. - che quello complessivo superava la c.d. soglia usura, sicché non era dovuto alcun interesse, ai sensi dell'art. 1815 C.C., reputava infondata l'eccezione inerente il prodotto SWAP IRS assorbita quella concernente il piano d'ammortamento. Accertata, in base alla C.T.U., debitoria della BANCA nei confronti della MUTUATARIA, condannava la prima al pagamento in favore della seconda della somma di € 33.752,34 con compensazione delle spese di giudizio (esclusa C.T.U.1 posta a carico delle parti in misura eguale). BANCA proponeva appello in ordine alla ravvisata necessità di tener conto per la verifica del rispetto delle soglie antiusura, anche del tasso degli interessi moratori nonché della sommatoria di questi con i corrispettivi, concludendo per il rigetto dell'opposizione con accertamento di debitoria della MUTUATARIA per la minor somma di

*Sentenza, Corte d'Appello di Lecce – sez. distaccata di Taranto – Pres. Genoviva – Rel. Scisci, n.353 del 26 giugno 2019*  
€ 517.065,39. Quest'ultima invocava il rigetto dell'appello. Le parti precisavano le definitive conclusioni nell'udienza del 20/3/2019, fissandosi dalla Corte i termini di cui all'art. 190 c.p.c..

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Esaminati gli atti, si rileva l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. atteso che l'atto contiene chiara individuazione del *petitum*, del *quantum devolutum* e delle argomentazioni contrapposte a quelle del Tribunale. Con unico (e molto articolato) motivo il BANCA si duole, esclusivamente, di errore del Tribunale nell'aver ritenuto necessario - per la verifica del rispetto della legge antiusura tenere conto del tasso concernente gli interessi moratori e, inoltre, sommare lo stesso con quello degli interessi corrispettivi. La doglianza è parzialmente fondata. Invero, in relazione alla prima parte della stessa, è agevole osservare che, sulla scorta del disposto della legge 108/1996 e dell'art. 1 D.L. 394/2000, costituisce insegnamento ormai assolutamente costante della S.C. - e dal quale, per l'evidente congruità, non vi è motivo per discostarsi - quello secondo cui al fine cennato è necessario considerare, come ritenuto dal Tribunale, anche l'entità del tasso degli interessi moratori (Cass. 27442/2018; Cass, 5598/2017; Cass. 350/2013; Cass, 5324/2003), sicchè il convincimento di detto giudice sulla questione si mostra corretto e non condivisibile, invece, l'opinione di BANCA. La seconda parte della censura dunque inerente la prospettata impossibilità della sommatoria dei due tipi di interessi al fine della detta verifica *ex lege* 108/1996 è fondata. Invero: gli interessi corrispettivi e quelli moratori, come congruamente sottolineato da Cass. 27442/2018, differiscono nella fonte, individuandosi invero la stessa nel contratto - per i primi - e nel contratto e nell'inadempimento, atteso il vano decorso del tempo, per i secondi; gli interessi corrispettivi e quelli moratori sono palesemente "disomogenei", in quanto i primi remunerano un capitale, mentre i secondi concretano un risarcimento del danno per inadempimento (assoluto e solo temporaneo) e la relativa funzione e assimilabile a quella della clausola penale/ essi sono evidentemente alternativi tra loro, essendo i primi necessari ed i secondi solo eventuali; i capitali di riferimento ed i correlati parametri contabili sono distinti e tra loro incompatibili; i primi hanno rilievo nello sviluppo fisiologico del contratto di mutuo, i secondi invece operano, in concreto ed effettivamente - in alternativa ai primi - solo nel momento della "patologia" del rapporto, ove cioè si verifichi inadempimento. In definitiva - anche considerandosi l'opinione assolutamente prevalente (e da lungo tempo consolidatasi) della giurisprudenza di merito, nonché come recentissimamente già ritenuto da questa Corte (cfr. sentenza n° 164/2019 del 18/3/2019) -- non può ritenersi legittimo, al fine della verifica del rigetto della legge 108/1996, operare la sommatoria del tasso concernente gli interessi corrispettivi con quello riguardante gli interessi di mora. Il convincimento contrario espresso dal Tribunale nella gravata sentenza non è dunque condivisibile, rilevandosi - in ordine alla entità dei due tipi di tassi - che sulla base della C.T.U., le cui conclusioni sono condivise in quanto basate su attentissima e completa disamina di tutti i necessari elementi, deve ritenersi accertato che né il tasso degli interessi corrispettivi, né quello dei moratori risultano eccedere il c.d. tasso soglia/ notandosi che nella tabella n° 10.1 allegata alla relazione dell'ausiliare gli stessi venivano determinati, rispettivamente, nel 6,79% e 10,776% con soglia usura fissata invece al 12,435% (pag.188 relazione). Tanto, in relazione all'atto di erogazione del mutuo *de quo* e quietanza del 23/6/1998, in cui le parti hanno definitivamente rideterminato i tassi riguardanti il contratto.

Ritenendo dunque non ravvisabile alcun superamento del tasso soglia - e nella mancanza di censure in ordine ad altre originarie doglianze dell'Azienda formulate con l'atto di opposizione a precetto - devono esaminarsi altre due eccezioni della MUTUATARIA stessa formulate con la costituzione nel grado e assuntivamente rapportantisi a loro "riproposizione" ex art. 346 c.p.c., concretate da: A) mancata considerazione da parte del Tribunale dell'entità della "penale da anticipata estinzione" al fine della verifica dell'eventuale superamento del tasso soglia; B) illegittima richiesta di interessi anatocistici poiché non pattuiti. Si rileva innanzitutto che non si tratta - all'evidenza - di eccezioni non esaminate dal Tribunale in

*Sentenza, Corte d'Appello di Lecce – sez. distaccata di Taranto – Pres. Genoviva – Rel. Scisci, n.353 del 26 giugno 2019*

quanto assorbite (e dunque teoricamente invero riproponibili ex art. 346 c.p.c.), ma di eccezioni del tutto nuove poiché mai formulate nel 1° grado (cfr. opposizione a precetto) e dunque inammissibili ex art. 345 c.p.c....Ove, in negata ipotesi, possano effettivamente invece ricondursi alla facoltà di relativa riproposizione ex art. 346 c.p.c, ne se rileva la palese infondatezza in quanto: l'entità della penale per anticipata estinzione - indicata nell'1% - non può essere sommata, per quanto detto, ad alcun altro tasso pattuito *inter partes*; la doglianza per "interessi anatocistici" è del tutto palesemente generica e non appare esservi specificazione e/o chiarimento alcuno che consenta di rapportarla ad alcuna individuata pattuizione, comunque rilevandosene l'infondatezza ove possa ritenersi riferita al sistema di ammortamento c.d. "alla francese", questo essendo legittimo di per sé (cfr., ex multis, Trib. Roma 11/1/2019; Trib. Milano 9/11/2017) e, comunque, risultando espressamente pattuito con l'allegato di cui al contratto del giugno 1998, contenente invero sostanziale ma inequivoca indicazione della convenuta applicazione di detto sistema. Dette eccezioni vengono così rigettate, risultando dunque totalmente infondata l'opposizione a precetto de qua, con conseguente reiezione. Il gravame risulta dunque fondato per quanto di ragione e per l'effetto, in riforma della gravata sentenza nonché rilevandosi che BANCA ha espressamente richiesto, nelle formali conclusioni, accertarsi l'entità del credito vantato nei confronti dell'Azienda nella misura di €517.065,39 alla data del 18/12/2013, come accertato dal C.T.U. e dunque con ammissibile *emendatio libelli* deve dichiararsi che alla detta data la debitoria della MUTUATARIA nei confronti della BANCA andava determinata in siffatta misura. Considerata la soccombenza dell'Azienda MUTUATARIA in entrambi i gradi del giudizio, la stessa va condannata al pagamento in favore della BANCA delle spese inerenti ambedue i gradi, liquidate *ex actis* - tenuto anche conto del valore della causa e della complessità delle questioni trattate - in complessivi € 11.000,00 per compensi in relazione al I grado e complessivi € 9.860,93 (di cui € 1.860,93 per spese ed € 8.000,00 per compensi) in relazione al II°, oltre rimborso spese forfetarie del 15% ed altri accessori di legge.

Le spese della C.T.U. vengono poste definitivamente a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna considerato il pari interesse al relativo espletamento, con obbligo per quella che non ne abbia fatto anticipazione all'ausiliare di rimborsare all'altra la metà di quanto risultasse, nelle forme di legge, corrisposto allo stesso.

#### **P. Q. M.**

La Corte d'Appello di Lecce - Sez. distaccata di Taranto, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da BANCA nei confronti della MUTUATARIA avverso la sentenza del Tribunale di Taranto n° omissis del 4/11/2015, così provvede:

- 1) ACCOGLIE l'appello e, in riforma della gravata sentenza, rigetta l'opposizione proposta dalla MUTUATARIA nei confronti della BANCA avverso il precetto da quest'ultima notificato alla prima il 15 gennaio 2014.
  - 2) DICHIARA che alla data del 18 dicembre 2013 la debitoria della MUTUATARIA nei confronti della BANCA ammontava ad € 517.065,39.
  - 3) CONDANNA la MUTUATARIA al pagamento in favore della BANCA delle spese di entrambi i gradi del giudizio, liquidate quanto al I° in €11.000,00 e quanto al II° in € 9.860,93 oltre rimborso spese forfetarie del 15% ed altri accessori di legge.
  - 4) PONE in via definitiva le spese di C.T.U. a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna, con obbligo per quella che non ne abbia fatto anticipazione all'ausiliare di rimborsare all'altra la metà di quanto risultasse, nelle forme di legge, corrisposto allo stesso.
- Così deciso in Taranto il 12 giugno 2019

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*